

VOLUME 8

**Le Relazioni delle Regioni e
Province Autonome**

PAGINA BIANCA



GIUNTA REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio Formazione Professionale
e Problemi del Lavoro

RELAZIONE ATTUAZIONE LEGGE 68/99

La Legge Regionale n.38 del 9/11/98 ha determinato il nuovo assetto delle funzioni in tema di collocamento, di servizi all'impiego e di politiche attive del lavoro.

Con questa legge la regione Marche ha intrapreso un percorso di decentramento in tema di collocamento, attribuendone le funzioni alle Province.

Con la stessa legge, oltre alla istituzione delle Commissioni Provinciali per il Lavoro (CPL), ha determinato i gli ambiti, le funzioni e gli strumenti per la costituzione da parte delle Amministrazioni Provinciali dei Centri Per l'Impiego e la Formazione (CIF).

Il CIF è il punto di riferimento, sul territorio, per assolvere all'obiettivo primario di un inserimento mirato a vantaggio delle persone disabili, offrendo una serie di servizi che hanno determinato un modello comune di interventi specialistici che si esplicano nelle seguenti attività:

- Accoglienza e presa in carico del lavoratore diversamente abile;
- Consulenza alle aziende;
- Orientamento;
- Mediazione;
- Incrocio domanda/offerta;
- Progettazione di percorsi di inserimento mirato;
- Supporto e sostegno per il mantenimento del posto di lavoro;
- Monitoraggio e verifica.

Si è proseguito nell'obiettivo di migliorare ed implementare l'offerta dei servizi offerti, promovendo la costruzione di un sistema sinergico con gli altri organismi deputati dalla normativa. Nell'anno 2003 i CIF hanno operato per un maggiore coinvolgimento delle strutture sanitarie e dei servizi sociali operanti sul territorio.

Ha continuato ad operare il Gruppo Tecnico costituito dalla Regione fin dall'anno 2000, gruppo composto dai responsabili dei 12 CIF, dai coordinatori provinciali per l'applicazione della legge 68/99 e coordinato dal responsabile regionale.

Oltre alla attività di supporto tecnico per la disposizione di atti di indirizzo, ha svolto un ruolo di coordinamento delle attività provinciali, di proposta per la predisposizione di progetti e punto di riferimento per la soluzione delle varie problematiche che la gestione di una normativa complessa come la legge 68/99 comporta.

I Comitati Tecnici anche nell'anno trascorso sono stati pienamente operativi all'interno delle Commissioni Provinciali per il Lavoro. Nelle loro funzioni di integrazione delle Commissioni Sanitarie ex legge 104/92, sono un supporto tecnico indispensabile alla determinazione delle capacità residue di lavorative dei disabili e danno quindi un contributo indispensabile ai CIF per un percorso personalizzato di inserimento lavorativo.

Le tredici Commissioni Sanitarie ex legge 104/92 hanno effettuato accertamenti per la disabilità con diagnosi funzionale di oltre 3800 iscritti, diminuendo la percentuale dei disabili iscritti e non valutati al di sotto del 30%.

Nella nostra Regione sono stati avviati quattro progetti I.C. Equal, dei quali, due con il coinvolgimento diretto delle amministrazioni provinciali, nei quali è prevista l'attivazione della misura 1.1 "creazione delle condizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro".

Tali progetti, promuovono azioni sperimentali di sensibilizzazione, formazione ed accompagnamento che tendono alla rimozione delle barriere per l'accesso al mercato del lavoro ed alla promozione dello sviluppo occupazionale dei lavoratori a maggior rischio di esclusione.

Attraverso i progetti, relativamente alla creazione di buone prassi, il partenariato diffuso sta consentendo, a vantaggio dei CIF, l'obiettivo della creazione di una rete integrata dei servizi.

Il numero complessivo degli inserimenti lavorativi, lievemente superiore nell'anno 2003 rispetto al precedente anno, (anno 2002 n° 776 – anno 2003 n° 778), segna un consolidamento dell'utilizzo del sistema della convenzione così come prevista dall'art.11 della legge 68/99.

Si ritiene ulteriormente positivo il risultato ottenuto, anche in considerazione delle caratteristiche dell'utenza a carico dei Servizi per l'Impiego, formata da soggetti con maggiori difficoltà di inserimento in contesti produttivi non protetti e quindi a maggiore rischio di esclusione.

Sta emergendo, da parte delle aziende, un incremento al ricorso del contratto a termine, o comunque a forme di ingresso flessibile.

Nella maggior parte dei casi è utilizzato, da parte dell'azienda, come strumento di maggior conoscenza del lavoratore; ma anche dal lavoratore come strumento conoscitivo e di gradualità di inserimento in un contesto lavorativo a volte sconosciuto.

Gli inserimenti fatti negli ultimi due anni rivelano sicuramente una maggiore facilità di ingresso nel mercato del lavoro dei soggetti con disabilità di tipo fisico ed una maggiore difficoltà per quei disabili interessati da patologie di tipo psichico intellettuivo.

Per superare queste difficoltà le amministrazioni provinciali e la Regione stanno sperimentando progetti territoriali di raccordo sul tema di inserimento lavorativo di soggetti in situazione di disagio mentale, tra i Servizi Sociali regionali e Provinciali ed i Servizi per le Politiche Attive del Lavoro.

Tali progetti prevedono il coinvolgimento anche dei CIF, dei Servizi Sociali degli enti locali, dei DSM e delle aziende USL.

PROTOCOLLO DI INTESA

PER UNA POLITICA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INSERIMENTO
AL LAVORO NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL SISTEMA DEL
WELFARE LOCALE

TRA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
SETTORE SERVIZI SOCIALI
SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE
E PROBLEMI DEL LAVORO

E

COMUNE DI FERMO
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XIX

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XX

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XXI

COMUNE DI ASCOLI PICENO
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XXII

COMUNE DI OFFIDA
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XXIII

COMUNE DI AMANDOLA
COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE XXIV

VISTA

Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale";

VISTA

Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA

Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

VISTO

Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 concernente "Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA

Legge 20 gennaio 1999, n. 9 "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione";

VISTO

D.M. 9 agosto 1999, n. 323 "Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della L. 9/99, concernente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione";

VISTA

Legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed in particolare gli artt. 1,2,6 comma 1;

VISTA

Legge 17 maggio 1999, n. 144 art. 68 "Obbligo di frequenza di attività formative per i giovani dal quindicesimo al diciottesimo anno di età";

VISTA

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO

Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 concernente "Disposizioni modificate e corrette del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTA

Legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 "Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale";

VISTA

Legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate";

VISTA

Legge regionale 20 maggio 1997, n. 31 "Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione dell'Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro";

VISTA

Legge regionale 4 novembre 1998, n. 38 "Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro";

VISTA

Deliberazione amministrativa n. 306 del 1 marzo 2000 "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002";

VISTO

D.G.R. n. 1670 del 17.07.2001 "Linee guida per l'attuazione del Piano regionale per un sistema integrato di interventi e Servizi Sociali";

VISTO

POR Regione Marche dell'Ob.3 FSE 2000-2006

PREMESSO

- che la legge 328/2000 prevede che le Province "concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:
 - a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
 - b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
 - c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
 - d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona";
- che nell'ambito del "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002" (d'ora in poi Piano Sociale Regionale) viene ribadito che la Provincia concorre alla programmazione sociale soprattutto nella lettura del territorio e nella rilevazione dei bisogni sociali;
- che il Piano Sociale Regionale e la Legge 328/2000 – in particolare all'art.7 – prevedono che i governi regionali disciplinino il ruolo delle Province nei punti relativi alla:
 - costituzione di un quadro conoscitivo dei bisogni, delle risorse e degli interventi attivati sui territori di pertinenza;
 - individuazione dei fenomeni sociali più rilevanti sulla base di un'attenta analisi dell'offerta assistenziale;
 - promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative formative, con particolare riferimento alla formazione professionale di base;
 - partecipare alla definizione e all'attuazione dei Piani di Zona;
- che in conformità alle Linee guida regionali per la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Zona 2003, per la realizzazione delle sopra riportate indicazioni operative le quattro Province della Regione Marche si dotino, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali, di Osservatori Provinciali per la rilevazione dei bisogni e dei servizi sulla base di indicazioni regionali e istituiscano, con proprio atto, un "Coordinamento provinciale delle Politiche Sociali" che svolga anche una funzione di raccordo tra i coordinamenti provinciali di settore già istituiti;
- che nel Piano Sociale Regionale si specifica che "E' compito della Regione e delle Province indirizzare le risorse della formazione professionale ed attuare stabili forme di coordinamento con le principali agenzie formative (scuole, centri ed Università) ai fini della progettazione e della realizzazione di corsi mirati alle diverse figure di operatore

- di base, così come di "operatore tecnico di medio livello, operatori sociali consapevoli delle esigenze di continuo cambiamento della rete dei servizi essenziali, così come della necessità di un dialogo e di uno scambio multidisciplinare a tutti i livelli" [...] "Una attenzione particolare va inoltre dedicata alle esigenze dell'aggiornamento e della formazione continua, intendendosi con ciò l'attivazione di percorsi formativi dedicati a chi già opera nei servizi: si tratta di attività di estrema importanza che debbono coinvolgere in un lavoro comune operatori del pubblico e del privato";*
- che rispetto alla analisi delle necessità formative, viene altresì prevista una attività formativa finalizzata ad una necessità nei confronti della più generale cittadinanza: "attivare comportamenti solidali, essere disponibili a realizzare una effettiva reciprocità, sapersi inserire attivamente nei "nodi" della rete dei servizi, adottare una cultura pro-sociale, devono diventare elementi costitutivi della nuova cittadinanza". A tale scopo si prevede una attività che vada a sfociare in veri e propri "laboratori di cittadinanza" in una logica di orientamento diffuso, con diversificati apporti di competenza e di esperienza;
 - che nel territorio provinciale forte ed evidente si pone la necessità di attività formative rispetto a tutti i differenti ambiti ed elementi interessati dal processo di riforma del Welfare, ed in particolare:
 - nuova formazione ed aggiornamento professionale per le professionali di base e per quelle intermedie per adeguarle alla nuova organizzazione del sistema dei servizi ed ai nuovi standard di qualità previsti negli interventi;
 - riqualificazione del personale che nel sistema pubblico e privato è chiamato a partecipare a processi di concertazione territoriale delle politiche con la finalità di dare competenze per la partecipazione a sistemi di progettazione partecipativa;
 - animazione culturale, nella funzione di laboratori di cittadinanza, da destinare alla popolazione provinciale con la funzione di sensibilizzare la comunità ad una innovata capacità di approccio verso le problematiche sociali;
 - orientamento indirizzato ai vari target di utenza giovanili ed adulti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente protocollo attiene alla programmazione sociale integrata con particolare riferimento alla lettura del territorio attraverso la rilevazione dei bisogni sociali nonché alla regolamentazione degli interventi di formazione finanziati tramite i fondi del FSE obiettivo 3 e inserimenti lavorativi tramite i servizi offerti dal Centro per l'Impiego, specificatamente:

- riqualificazione ed aggiornamento degli operatori sociali presenti sul territorio;
- riqualificazione dei gruppi svantaggiati;
- interventi di formazione e di orientamento;
- inserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati.

ARTICOLO 2

Finalità

Il presente protocollo intende promuovere una logica di concertazione e dialogo sociale per una proposta di ripartizione delle risorse assegnate alle Province in funzione di supporto alla riforma del sistema locale di Welfare, come conseguente dalla legge 328/2000, nonché organizzare un sistema di "rete sociale integrata" tra i servizi sociali degli Ambiti Territoriali e i Centri per l'Impiego in direzione di una progettazione di percorsi di inserimento lavorativo dei soggetti individuati di cui all'art. 1 della Legge 68/99, comprendendo, oltre ai soggetti firmatari del presente protocollo, prioritariamente le Unità Multidisciplinari per l'Età Evolutiva – UMEE – delle locali Aziende Sanitarie e altro soggetto pubblico o privato che a vario titolo interviene nell'arco della vita del disabile.

ARTICOLO 3

Misure

Si promuovono in tal senso le seguenti misure:

- prevedere rilevatori di territorio per ciascun ambito da coordinare a livello provinciale al fine di monitorare costantemente i dati e servizi relativi al Sociale;
- prevedere una riserva di risorse da assegnare nell'ambito della misura C.4 da destinarsi alla formazione della cittadinanza adulta con funzione di sensibilizzazione ed informazione rispetto ai temi della riforma sociale, con interventi stile "laboratori della cittadinanza";
- prevedere una riserva di risorse da assegnare nell'ambito della misura D.2 da riservare alla formazione continua del personale della Pubblica Amministrazione rispetto alle competenze relative al Government del sistema di Welfare;
- prevedere e promuovere azioni di qualificazione e aggiornamento nel campo dei servizi sociali e culturali da destinarsi a iniziative rivolte ai cittadini;
- definire criteri di valutazione preferenziale per progetti formativi nell'ambito delle professionalità sociali – per quanto riguarda gli Assi A ed E - di carattere innovativo e in conformità dagli standard professionali che si stanno progressivamente definendo sia nell'ambito della regolamentazione nazionale delle professionalità sociali (vedi ad es. profilo dell'Operatore Socio-Sanitario), che della definizione regionale di criteri di accreditamento delle strutture socio-sanitarie;
- prevedere una riserva di risorse da assegnare nell'ambito della misura D.1 per le cooperative sociali e le imprese del terzo settore che operano in campo socio-sanitario, al fine di aggiornare il proprio personale alle mutate esigenze;
- concordare l'utilizzo delle risorse e degli strumenti al fine di progettare percorsi di pre-inserimento e integrazione lavorativa, fermo restando i Centri per l'Impiego i referenti principali per l'attività di mediazione e inserimento lavorativo;
- promuovere e progettare attività di orientamento diffuso sul territorio rivolto a giovani ed adulti nella logica di favorire l'integrazione sociale con particolare attenzione a contrastare la dispersione scolastica e attività di promozione del successo scolastico e formativo di adolescenti e giovani.

ARTICOLO 4

Gruppo di coordinamento

Allo scopo di meglio regolamentare le misure di cui sopra e la più complessiva materia delle attività sociali e formative di accompagnamento alle politiche sociali, si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro misto del quale facciano parte:

- due membri della Amministrazione Provinciale – Servizio Formazione Professionale -;
- due membri della Amministrazione Provinciale – Servizio Servizi Sociali -;
- i coordinatori degli ambiti territoriali sociali 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- un rappresentante dei Centri per l'impiego;
- un rappresentante della Commissione Provinciale del Lavoro – C.P.L.-;
- tre rappresentanti della cooperazione sociale provinciale delegati dalle associazioni di categoria;
- un rappresentante dell'associazionismo individuato dall'AVM regionale e CSV locali.

Il Gruppo di coordinamento individua i soggetti che interagiscono nella rete sociale, le modalità di collaborazione, le procedure e gli strumenti da attivare per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2. Tale coordinamento svolge anche l'importante compito di valutare l'efficacia e l'impatto delle misure dopo il loro effettivo assolvimento, al fine di migliorare l'impostazione delle stesse misure previste.

Il Gruppo di coordinamento si riunisce di norma ogni mese, con convocazione scritta a cura della Amministrazione Provinciale (anche via fax o telematica) da effettuarsi almeno una settimana prima della data fissata.

La convocazione del Gruppo di coordinamento può essere altresì effettuata (anche via fax o telematica) a cura di uno dei membri del gruppo, in qualsiasi momento, qualora condizioni di urgenza lo richiedano.

Le prestazioni del Gruppo di coordinamento sono da considerarsi a titolo gratuito.

ARTICOLO 5

Competenze dei soggetti partecipanti

L'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno si impegna a:

- costituire, con proprio atto, il Gruppo di Coordinamento di cui all'art. 4 della presente convenzione e a redigerne relativo regolamento di funzionamento;
- nominare propri rappresentanti nel Gruppo di coordinamento;
- recepire le indicazioni che emergeranno dai soggetti di cui all'art. 4;
- concertare con il Gruppo di coordinamento l'utilizzo delle risorse finanziarie;
- orientare la propria programmazione sulla base delle esigenze emerse dal territorio.

Gli Ambiti Territoriali si impegnano tramite i Coordinatori di Ambito a:

- collaborare con l'Amministrazione Provinciale nel recepire gli indirizzi programmati della stessa e fornire indicazioni circa i bisogni rilevati dal territori, sulla base dei singoli Tavoli di Concertazione;
- orientare la programmazione di Ambito anche sulla base degli indirizzi emersi dal Gruppo di coordinamento.

Le Associazioni di categoria si impegnano a:

- garantire che gli operatori inseriti nei servizi oggetto delle presenti convenzioni siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento

delle attività servizio o delle prestazioni specifiche relativamente alle abilitazioni professionali riconosciute nelle Regioni di appartenenza;

- vigilare che gli operatori incaricati svolgano la propria attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- indirizzare le proprie risorse finanziarie destinate alla formazione sulla base delle indicazioni emerse in sede di Gruppo di coordinamento;
- divulgare congiuntamente le informazioni circa gli obiettivi e gli indirizzi emersi dal Gruppo di coordinamento;

L'AVM tramite i Centri Servizi Volontariato locali si impegna a:

- sostenere e promuovere le iniziative concordate in sede di Gruppo di coordinamento;
- collaborare alla organizzazione e realizzazione degli interventi di formazione, informazione e sensibilizzazione;
- garantire la presenza dei propri delegati in seno al Gruppo di coordinamento;
- indirizzare le proprie risorse secondo la strategia individuata nel Gruppo di coordinamento;
- informare il Gruppo di coordinamento circa la propria programmazione annuale;
- supportare gli Ambiti Territoriali nelle fasi della concertazione.

ARTICOLO 6

Durata dell'intesa

Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed è valido per anni 1 (uno) ed è rinnovabile per ulteriori anni 3.

ARTICOLO 7

Verifiche

Il presente accordo viene sottoposto annualmente a verifica a partire dalla data della stipula al fine di rilevarne l'efficacia e le eventuali necessità di integrazioni.

ARTICOLO 8

Risoluzione

L'Amministrazione Provinciale può risolvere parzialmente o totalmente la presente convenzione in ogni momento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni, per provata inadempienza da parte di uno o più soggetti sottoscrittori degli impegni previsti nei precedenti articoli.

Gli altri soggetti sottoscrittori possono altresì risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata e ripetuta inadempienza, da parte della Amministrazione Provinciale, degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto le attività oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 9

Esecutività dell'atto

Il presente protocollo d'intesa diverrà esecutivo dopo la sottoscrizione delle parti.

Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno

Il Presidente
Pietro Colonnella

Ambito Territoriale Sociale 19

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Saturnino Di Ruscio

Ambito Territoriale Sociale 20

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Petrini Paolo

Ambito Territoriale Sociale 21

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Pasqualino Piunti

Ambito Territoriale Sociale 22

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Piero Celani

Ambito Territoriale Sociale 23

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Lucio D'Angelo

Ambito Territoriale Sociale 24

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Franco Rossi

All. 8

PROTOCOLLO DI INTESA

fra:

- **il Comune di Pesaro** quale Ente capofila dell'Ambito n.1 e in rappresentanza dell'Ambito n.2

e

- **L'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - Servizio Politiche Sociali e Servizio Formazione Professionale e Politiche per l'Occupazione**

per

- l'attuazione di inserimenti lavorativi di soggetti in situazione di disagio mentale, con particolare attenzione agli inserimenti in Aziende private
- l'attuazione di un progetto di prevenzione "alcol" nelle scuole

Con il presente atto

tra

- Il Comune di Pesaro con sede in

e

- L'Amministrazione Provinciale - Servizio Politiche Sociali con sede in via Gramsci 4 a Pesaro e Servizio Formazione Professionale e Politiche per l'Occupazione con sede in Largo Moro 13 a Pesaro

PREMESSO

Il bisogno di consolidare gli interventi per gli inserimenti lavorativi dei

disabili psichici, segnalato sia da parte dei Servizi Sociali degli Enti territoriali (vedi Piani di Zona 2003, degli Ambiti sociali) e sia da parte del DSM dell'Ausl n.1.

L'ACCORDO DI PROGRAMMA per la realizzazione del progetto unico "SERVIZI di SOLLIEVO"(DGR n.2966/01)per il territorio provinciale di Pesaro e Urbino per favorire l'inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie.Tenendo conto che tale accordo è stato stipulato tra l'Amministrazione provinciale e il Comune di Pesaro (**Ente capofila per gli ambiti territoriali di Pesaro e Novafeltria**),la Comunità Montana di Urbania (Ente capofila per gli ambiti territoriali di Urbino,Cagli e Macerata Feltria) e il Comune di Fano (Ente capofila per gli ambiti territoriali di Fano e Fossombrone) in rappresentanza di tutto il nuovo assetto territoriale previsto dal piano Sociale Regionale.

Che tale accordo è in piena sintonia sia con la riforma del welfare nazionale (L.328/00, DPCM integrazione socio sanitaria) che con le linee regionali (Piano Sociale e nuovo Piano sanitario) e che tale intervento rientra nella progettazione "tra più ambiti" e nelle strategie di integrazione sociale e sanitaria.

Visto il progetto di prevenzione "Alcol" presentato dall'Ambito territoriale n.1 che vede un intervento condiviso e integrato tra Enti Locali, Azienda USL, Istituti scolastici e privato sociale, con il Comune di Pesaro Ente capofila

CONSIDERATO

- che l'art. 6 comma 1 della legge 68/99 prevede che "... gli organismi individuati dalle Regioni ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 23 dicembre 1997, n. 469", ossia i Centri per l'Impiego..." provvedono, in raccordo con i Servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge 68/99, nonché "... alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato".
- che per l'attuazione del collocamento mirato si rende indispensabile il supporto delle competenze della rete territoriale di Enti e Servizi competenti onde rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'inserimento fattivo dei soggetti
- la necessità di individuare procedure e prassi che realizzino in modo funzionale ed efficiente tale sistema di rete dei servizi e in particolare per l'inserimento di soggetti con disagio psichico (notoriamente situazioni più complesse specie per inserimenti lavorativi nelle aziende private)
- che in data 1.4.2001 è stato sottoscritto apposito protocollo di intesa tra Comune di Pesaro e Azienda U.S.L. n.1 di Pesaro per la gestione integrata dei servizi socio assistenziali e sanitari a tutela della salute mentale, per il quale è già in fase di studio, l'elaborazione di un testo da estendersi all'Ambito Territoriale n. 1.

SI CONCORDA

1. di condividere il progetto provinciale in allegato denominato “Azioni di raccordo sul tema inserimento lavorativo di soggetti in situazione di disagio mentale” che prevede azioni di sostegno della rete dei servizi per il raccordo e "tutoraggio" degli interventi territoriali di integrazione lavorativa.
2. di individuare con successivi accordi la definizione di procedure condivise di competenza dell’ “équipe di lavoro” integrata, tra operatori del D.S.M., della mediazione dei Centri per l’Impiego e dei Servizi sociali del territorio, nel rispetto e riconoscimento delle diverse competenze e professionalità, attraverso apposito protocollo tra Amministrazione Provinciale, Azienda U.S.L. n. 1 e Comune di Pesaro in nome e per conto degli Ambiti di Pesaro e Novafeltria, integrando le seguenti funzioni:
 - a) segnalazione e accoglienza dei soggetti disabili psichici
 - b) analisi e prima valutazione (stesura prima ipotesi di piano di inserimento lavorativo);
 - c) ricerca delle aziende disponibili all'inserimento;
 - d) formulazione congiunta del “Progetto di Integrazione Lavorativa” (ai sensi dell’ art. 11 comma 7 della L. 68/99),;
 - e) monitoraggio e verifiche in itinere e post
3. Di utilizzare come strumento di ingresso in azienda, per i soggetti disabili psichici iscritti negli elenchi provinciali ai sensi